

LEGGE REGIONALE 11 GIUGNO 1987, N. 6

**Norme per il rinnovo dei comitati amministrativi
degli Enti comunali di assistenza¹**

Art. 1

1. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi provinciali prevista dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 i comitati degli enti comunali di assistenza, prorogati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, hanno funzioni di commissario straordinario.

2. I membri dei comitati stessi, cessati o che cessino dalla carica per dimissioni o per altro motivo, sono sostituiti da parte del Comune.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 23 giugno 1987, n. 29.
